

Consultazione Processo Telematico

Avv. EMANUELE ARGENTO
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA
Tel. / Fax (085) 4429997
C.F. RGN MNL 08A05 H1998
P.I. 01326270689
e-mail: emanueleargento@virgilio.it

Pagina 1 di 1

 **Online negli Avvocati di Treviso** - **PROCESSO CIVILE TELEMATICO** - **PUNTO DI ACCESSO**

SERVIZI	DETTAGLIO BIGLIETTO
Punto di Accesso	Mittente Sezione Distaccata Di Tribunale di Montebelluna
Deposito Atto	Numero di Iscrizione al Ruolo 1317/2007/CC
Stato Atti Depositari	Data e Ora 14/10/2011 10:54:58
Biglietti Cancelleria	Ricezione
Registro U.I.G.G.	Oggetto ORDINANZA EX ART.186 QUATER CPC
Registro In der. Elettr.	Download Biglietto con Allegati
Inchiesta Notifica	Contenuto
Stato Notif. Informati	Comunicazione di cancelleria
Notifiche Ricevute	Sezione: SM
Copia Atto	Tipi procedimento: Contenziosa Civile
Consultazioni PolisWeb	Numero di Ruolo generale: 1317 / 2007
Download	Giudice: MENEGAZZI SUSANNA
Profilo utente	Attore principale: ██████████ SPA
Guida	Conv. principale: ████████ BANCA ██████
Home Page	Oggetto: ORDINANZA EX ART.186 QUATER CPC
Termina Sessione	Descrizione: EMESSA ORDINANZA non esecutiva EX ART.186 QUATER CPC A ██████████ SPA
	Notificato al PDA / in cancelleria il 14 ottobre 2011 10:52
	Registrato da ANSELMO ANTONINA

[Indietro](#)

AVV. EMANUELE ARGENTO

Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA

Tel. / Fax (085) 4429997

C.F. RGN MNL 68A08 H199B

P.I. 01526270689

e-mail: emanueleargento@virgilio.it

Il giudice, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 7/10/2011 nella causa civile nr. 1317/2007 R.G. sull'istanza ex art 186 quater c.p.c. di parte attrice,

letti gli atti e i documenti,

rilevato che:

██████████ s.p.a. ha convenuto a giudizio ██████████ Banca ██████ per sentirla condannare alla restituzione di quanto indebitamente percepito dall'allora Banca ██████████ in relazione al conto corrente nr 602954 acceso presso la filiale di Francenigo e in relazione alle operazioni di finanziamenti export collegate a detto conto corrente.

Le doglianze attoree hanno sostanzialmente ad oggetto (considerato anche quanto chiesto nell'istanza di ordinanza ex art 186 quater c.p.c. all'esito dell'istruttoria; e ritenuta rinunciata la domanda di danni, peraltro mai coltivata in corso di causa): l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi; l'illegittima applicazione trimestrale della commissione di massimo scoperto; l'illegittima applicazione di spese di chiusura trimestrale del conto; l'illegittima applicazione di tassi di interesse oltre il tasso soglia anti usura.

La causa è stata istruita mediante CTU contabile.

Una prima indagine limitata al conto corrente è stata dal CTU integrata verificando l'eventuale capitalizzazione trimestrale di interessi passivi relativi ai finanziamenti export, addebitati sul conto corrente.

Ciò è oggetto di contestazione da parte della banca, ma risulta conforme alle istanze attoree così come formulate già nell'atto introduttivo del giudizio.

Ciò premesso, il CTU dott. Massimo ██████ ha preso in considerazione le risultanze di tutti gli estratti conto e scalari relativi all'intera durata del rapporto (dal 10.11.1995 al 30.9.2004).

IL GIUDICE
dott.ssa Susanna Mengozzi

Avv. EMANUELE ARGENTO

Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA

Tel. / Fax (085) 4429997

C.F. RGN MNL 68A08 H199B

P.I. 01526270689

e-mail: emanueleargento@virgilio.it

L'eliminazione degli interessi anatocistici e delle spese di chiusura e delle CMS ove non dovute, e la sostituzione del tasso usurario col tasso pattuito/legale (valutari, come detto, anche gli interessi calcolati dalla banca sulle operazioni anticipi-export ed addebitati sul conto corrente ordinario) determina un saldo finale positivo pari ad euro 99.977,90.

I consulenti tecnici delle parti nulla hanno obiettato circa i criteri di indagine seguiti dal CTU, o circa il risultato cui lo stesso è pervenuto.

L'indagine infine proposta dalla banca, in ordine alla tempestivamente eccepita prescrizione, e prospettata al CTU sulla base di quanto stabilito da Cass SSUU nr. 24418/2010, si è rivelata impossibile a causa della assenza di documentazione attestante affidamenti concessi dalla banca e della conseguente impossibilità di individuare eventuali pagamenti prescritti.

Pertanto, richiamato integralmente il contenuto delle due relazioni depositate dal CTU, la somma chiesta dall'attrice in sede di istanza ex art. 186 quater c.p.c., deve esserle corrisposta dalla banca.

L'istanza ex art 186 quater c.p.c. risulta ammissibile ed accoglibile perché l'istruzione si è conclusa ed il credito attoreo risulta provato - documentalmente e a mezzo della CTU contabile come sopra esposto.

Le spese processuali vanno poste a carico della banca convenuta, che dovrà pertanto rifondere all'attrice le spese di lite, come liquidate in dispositivo, e dovrà sopportare le spese di CTU.

P.Q.M.

visto l'art. 186 quater c.p.c.

-condanna Veneto [redacted] al pagamento di euro 99.977,90 in favore di [redacted] s.p.a., oltre interessi dalla domanda al saldo;

[Handwritten signature]
dot. Gian Susanna Miccicci

Avv. EMANUELE ARGENTO
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA
Tel. / Fax (085) 4429997
C.F. RGN MNL 68A08 H199B
P.I. 01526270689
e-mail: emanueleargento@virgilio.it

-condanna ~~XXXX~~ Banca ~~XXXX~~ alla rifusione delle spese di lite in favore di
~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a., spese che si liquidano - d'ufficio, in assenza di
notula del difensore- complessivamente in euro 12.000 per diritti e onorari,
oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- pone le spese di CTU a carico di ~~XXXX~~ Banca ~~XXXX~~ .

Si comunichi.

Montebelluna, 11/10/2011

il giudice
Susanna Menegazzi

